

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Art. 30 “Norme di attuazione” della Legge Regionale 3 agosto 2022 n. 15

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- VISTE le Leggi Regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” e “Provvedimenti urgenti in materia sanitaria”;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 e smi;
- VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2013), recepito con D.A. 2504 del 30 dicembre 2013;
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 “Norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale «normativa in materia di sanità animale»;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 relativo al raccordo della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

VISTO il D.A. 28 giugno 2023 n. 704, recante “Costituzione Commissione Tecnico - Operativa per l'attuazione della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15, inerente norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”;

VISTO il D.P. Reg. n. 14/Area 1/sg del 21 gennaio 2025, con il quale il Presidente della Regione ha nominato la dottoressa Daniela Faraoni Assessore Regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale della Salute;

VISTO, in particolare, l'art. 30 (norme di attuazione) della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”, che espressamente dispone che le relative modalità di attuazione sono disciplinate con Decreto dell'Assessorato regionale della salute, previo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana competente in materia di salute, servizi sociali e sanitari;

VISTO l'art. 24 della citata Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15, che prevede l'istituzione presso questo Assessorato di un elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali, ai sensi della disciplina di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

CONSIDERATO che le norme di attuazione previste dalla Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 riguardano espressamente i seguenti ambiti di attività:

- Modalità di re-immissione dei cani vaganti catturati (art.4, comma 3);
- Rendicontazione dei Comuni sui controlli e le attività previste dalla Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 (art.4, comma 8);
- Modalità di versamento del contributo di solidarietà (art. 10, comma 4);
- Banca dati regionale del DNA (art. 11, comma 4);
- Requisiti e modalità per l'autorizzazione dei rifugi sanitari e per il ricovero (art. 16, comma 1);
- Requisiti e modalità per l'autorizzazione delle case famiglia per cani (art. 17, comma 1);
- Requisiti e modalità per l'autorizzazione dei micro-canili (art. 17, comma 2);
- Modalità per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15, da parte delle AASSPP, città metropolitane, liberi consorzi, Comuni, corpo forestale della regione e garante dei diritti degli animali (art. 31, comma 1);

CONSIDERATO che la norma regionale ha individuato una precisa strategia di intervento volta al contenimento del randagismo, in relazione alla condizione emergenziale che il fenomeno ha assunto nel territorio regionale, tenendo conto anche della tutela degli animali in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche biologiche ed etologiche;

CONSIDERATO che le azioni principali su cui si basa la strategia di contrasto al fenomeno del randagismo sono costituite dal prelievo dei cani vaganti sul territorio, dall'identificazione e registrazione in anagrafe, dalla sterilizzazione, dall'adozione e/o dalla re-immissione sul territorio;

CONSIDERATO, inoltre, che accanto alle azioni principali vengono individuate anche azioni collaterali, costituite dalla sensibilizzazione ed educazione sanitaria della popolazione, dalla regolamentazione della riproduzione dei cani di proprietà, dai sistemi incentivanti per le adozioni e le sterilizzazioni dei cani di proprietà e dalla riduzione dei soggetti da destinare ai rifugi per il ricovero, nell'ottica di assicurare il benessere fisiologico ed etologico degli animali ed il relativo recupero psico-fisico;

CONSIDERATO che le associazioni per la protezione degli animali costituiscono un punto cruciale per l'applicazione degli interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo ed è necessario, pertanto, procedere a disciplinare le modalità di iscrizione delle stesse nell'elenco regionale di cui all'art 24 della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15;

CONSIDERATO, altresì, che la regione favorisce l'educazione al rispetto degli animali, in quanto esseri senzienti, e promuove politiche volte alla protezione ed al benessere degli animali, con particolare riguardo alle condizioni di vita ed alla loro salute psico-fisica;

RITENUTO di dovere dare attuazione a quanto previsto dall'art. 30 della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15;

RITENUTO, intanto, di dovere individuare delle priorità di intervento, in funzione della strategia per il contrasto al fenomeno del randagismo, dando precedenza all'attuazione di quanto disposto dagli artt. 10, 16 e 17 della più volte citata Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15, e stabilire quindi le modalità di versamento del contributo di solidarietà, i requisiti e le modalità per l'autorizzazione dei rifugi sanitari, dei rifugi per il ricovero, dei micro-canili e delle case famiglia;

RITENUTO, altresì, di dovere prevedere, ove necessario, l'adeguamento dei rifugi esistenti ai requisiti del presente decreto, allo scopo di garantire il benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, agevolare la socializzazione e favorire il recupero psico-fisico e l'adozione, prevedendo un congruo periodo di tempo, attraverso un piano pluriennale di adeguamento che deve essere approvato dall'ASP competente per territorio;

RITENUTO, infine, di dovere intervenire per disciplinare le modalità di iscrizione delle associazioni per la protezione degli animali nell'elenco regionale di cui all'art 24 della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15;

VISTA la nota prot. n. 20155 del 18 giugno 2025 con cui è stato trasmesso all'Assemblea Regionale Siciliana lo schema di decreto di attuazione degli artt. 10, 16, 17 e 24 ai sensi dell'art 30 della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 *Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo*, a integrazione di quanto già precedentemente proposto con nota prot. 22356 del 26 giugno 2024;

VISTA la nota dell'Assemblea Regionale Siciliana prot. n. 5316, del 6 ottobre 2025 con cui è stato trasmesso il parere favorevole espresso dalla VI Commissione salute, servizi sanitari e sociali nella seduta n. 109 del 1 ottobre 2025;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato l'allegato al presente decreto per l'attuazione degli artt. 10, 16, 17 e 24 della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15, norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi dell'art. 30 della stessa Legge.

Articolo 2

Con successivi provvedimenti verranno disciplinati gli altri ambiti di attuazione previsti dalla Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15.

Articolo 3

I rifugi già esistenti dovranno conformarsi ai requisiti previsti dall'allegato di cui al precedente art. 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il piano di adeguamento, che dovrà essere approvato dall'ASP, deve individuare gli obiettivi annuali di adeguamento e deve essere presentato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ed al Ministero della Salute.

Palermo, lì 22/10/2025

*F.to**

L'Assessore
(Dott.ssa Daniela Faraoni)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993